

Articolo di commento per il Sole 24 Ore

COMPENSI A SOCIETA' COMMERCIALE NOMINATA AMMINISTRATORE

Sono deducibili per competenza e rilevanti nella determinazione dell'imponibile Irap i compensi corrisposti ad una società commerciale nominata amministratore. Gli stessi sono da assoggettare ad Iva, che è detraibile in base alle regole ordinarie per la società amministrata. Questo il contenuto della norma di comportamento n. 182 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La nuova norma prende spunto dalla prassi di diversi registri imprese che, successivamente alla riforma del diritto societario, accettano ed iscrivono gli atti contenenti la nomina di società ad amministratore, richiedendo l'iscrizione anche della persona fisica individuata a ricoprire la carica in nome e per conto della società nomina amministratore (ipotesi legislativamente prevista in modo esplicito per alcuni enti collettivi quali il Gruppo Europeo di Interesse Economico e la Società Europea).

Il compenso riconosciuto alla società nominata amministratore trova la sua fonte nel rapporto sinallagmatico che si innesta tra la stessa e la sua mandante. Da ciò la Commissione qualifica il compenso, essendo soggettivamente da ricondurre ad una società commerciale, come componente del reddito d'impresa che, con riguardo alla società che lo percepisce, concorre alla formazione del reddito in base al principio di competenza.

Tale qualificazione assume rilevanza anche con riguardo alla società che eroga il compenso in quanto anche la deducibilità in capo a quest'ultima deve ancorarsi al principio di competenza e non invece a quello di cassa, come in genere avviene con riguardo alle spese sostenute per compensi erogati agli amministratori. Questa conclusione discende da due considerazioni. In primo luogo la deducibilità per cassa dei compensi prevista dall'art. 95, comma 5, del Tuir è inapplicabile al caso di specie in quanto, come esprime la sua titolazione, deve limitare la sua applicabilità all'ambito oggettivo delle spese per prestazioni di lavoro. Inoltre la deroga al criterio generale della competenza dell'art. 95, comma 5 è stata introdotta per far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore (solitamente quello della percezione) con quello in cui sono dedotti dai redditi dell'erogante. Ma nel caso in esame tale cautela appare inutile in quanto anche in capo al percipiente i compensi rilevano in base al principio di competenza.

Sempre partendo dalla qualificazione del reddito la Commissione esclude l'assoggettamento a ritenuta del compenso corrisposto ad una società residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, mentre, per l'ipotesi del compenso corrisposto ad una società non residente senza stabile organizzazione in Italia, prevede l'assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta del 30%, salvo diversa misura stabilita dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il compenso in questione non subisce alcuna limitazione alla deduzione ai fini Irap essendo, anche in tale ambito impositivo, rilevante per competenza sia per la società che lo eroga che per quella che lo percepisce. Non è infatti applicabile la norma che solitamente esclude la rilevanza Irap dei compensi erogati agli amministratori in quanto la stessa si riferisce precisamente a quei compensi qualificabili come costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis del Tuir.

Infine con riguardo all'Iva si riconosce l'esistenza dei due presupposti (oggettivo e soggettivo) e quindi si conclude per la comprensione della prestazione nel campo di applicazione dell'IVA (con detraibilità in capo al soggetto passivo in base alle ordinarie regole previste dal D.P.R. 633/72).

Giulio Boselli